

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA- SEZIONE LUGANO

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione

Si è costituita ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS un'associazione denominata

FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA– SEZIONE LUGANO

con sede presso la residenza del Presidente.

Art. 2 Affiliazione

La FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA – SEZIONE LUGANO è affiliata alla FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA (FTA).

Art. 3 Natura

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 4 Scopo

L'associazione (detta anche sezione) ha lo scopo di riunire tutti gli apicoltori residenti o operanti nel suo raggio d'azione. Essa sviluppa la solidarietà fra gli apicoltori, difende i loro interessi e promuove la continuità dell'apicoltura, impegnandosi a preservare il suo patrimonio storico e culturale e incoraggiandone lo sviluppo e il progresso con tecniche comprovate in armonia con le capacità dell'ambiente. Essa inoltre si prefigge di sviluppare la solidarietà tra le associazioni locali, sia tra le apicoltrici e gli apicoltori; coerentemente con pratiche apistiche rispettose dell'ape, dell'ecosistema degli impollinatori e della natura in generale.

L'associazione stimola il senso etico dei propri associati e sostiene la produzione di prodotti dell'alveare di qualità nel luganese, propagandone l'immagine.

L'associazione si preoccupa inoltre di mantenere buoni rapporti con le autorità comunali e cantonali, con la FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA (FTA), con le sezioni cantonali, con il Servizio Sanitario Apistico (SSA) di Apiservice, con gli ispettori degli apiari e con l'Ufficio Veterinario Cantonale.

Per conseguire il suo scopo l'associazione:

- a) divulga un'apicoltura etica, sana e razionale, basata sulle buone pratiche apistiche, mediante conferenze, corsi teorici e pratici, visite agli apiari, contatti con associazioni apistiche locali, nazionali ed estere;
- b) difende e promuove gli habitat naturali, assicura e preserva le basi per uno sviluppo sostenibile, favorisce la biodiversità nel territorio a vantaggio degli insetti pronubi;

- c) essa ha inoltre per scopo di suscitare e mantenere vivo fra gli apicoltori lo spirito associativo con lo scopo di migliorare la comunicazione e lo scambio di esperienze sui temi dell'apicoltura in generale;
- d) promuove e difende la produzione e il commercio di prodotti dell'alveare locali e confezionati nella nostra regione, applicando le buone pratiche apistiche, nel completo rispetto dell'ape, dell'ambiente e a tutela di tutti i consumatori.
- e) promuove l'allevamento locale di api regine, la produzione locale di nuclei e la compravendita di api all'interno della sezione.
- f) informa sull'apicoltura e le attività societarie tramite la rivista "L'Ape" o sul sito www.apicoltura.ch della FTA o/e il proprio sito www.apilugano.ch;
- g) sostiene l'acquisto in comune di materiale e utensili apistici;
- h) discute intorno ad esperienze fatte dai singoli apicoltori sulla vita delle api, sulle diverse tecniche di allevamento e sulla conduzione dell'apiario;
- i) l'associazione, attraverso il monitoraggio e le segnalazioni dei propri soci, controlla che all'interno del proprio territorio non avvengano invasioni o insediamenti incontrollati.
- j) sostiene e promuove un'apicoltura distribuita in modo capillare sul territorio e difende principalmente un equo sfruttamento delle risorse pollinifere e nettarifere della zona evitando un eccessivo assembramento di alveari.
- k) sostiene la pratica della transumanza degli alveari dei soci all'interno del territorio della sezione.
- l) favorisce la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi complessi o di progetti d'interesse sezionale o cantonale.

Art. 5 Appartenenza ad altri enti

Per il perseguimento delle proprie finalità, essa potrà aderire ad altri enti, associazioni o federazioni di associazioni.

Art. 6 Raggio d'attività e organo ufficiale

L'associazione opera su tutto il territorio del luganese.

Le informazioni di carattere generale che vincolano gli associati, possono essere pubblicate sulla rivista "L'Ape" oppure sul sito della FTA www.apicoltura.ch e sul proprio sito internet www.apilugano.ch.

B. SOCI

Art. 7 Condizioni di ammissione

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che adempiono i doveri sociali e che pagano regolarmente la tassa sociale annuale.

La tassa sociale annuale viene stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 8 Categorie di soci

I soci si distinguono in tre categorie e meglio:

- a) soci attivi Federazione Ticinese di Apicoltura – Sezione Lugano (residenti o operanti nel luganese)
- b) soci attivi individuali - Sezione Lugano
- c) soci sostenitori

Art. 9 Soci attivi Federazione Ticinese di Apicoltura – Sezione Lugano

I soci attivi Federazione Ticinese di Apicoltura - Sezione Lugano sono i possessori di alveari popolati che pagano la quota sociale annuale alla sezione. I soci attivi dispongono sia dei diritti sociali sia dei diritti patrimoniali nell'associazione ed hanno accesso al vettore comunicativo dell'organizzazione FTA (l'APE).

Art. 10 Soci attivi individuali - Sezione Lugano

Eccezionalmente il Comitato può approvare l'adesione di un apicoltore attivo in qualità di socio individuale.

I soci attivi individuali - Sezione Lugano sono i possessori di alveari popolati che dopo aver versato la tassa sociale annuale alla Sezione di Lugano hanno i diritti sociali e patrimoniali della Sezione unicamente in ambito sezionale.

I soci individuali non dispongono né di diritti sociali né di diritti patrimoniali nella FTA e non hanno accesso al vettore comunicativo dell'organizzazione FTA (l'APE).

Art. 11 Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che per simpatia nei confronti dell'apicoltura o a seguito di relazioni particolari, versano un contributo pari almeno alla tassa sociale.

I soci sostenitori non dispongono né di diritti sociali né di diritti patrimoniali nell'associazione e non hanno accesso al vettore comunicativo dell'organizzazione FTA (l'APE).

Art. 12 Ammissione, diritti e doveri dei soci

La qualità di socio viene conferita, mediante il pagamento della tassa sociale.

Tutti i soci attivi hanno gli stessi diritti e doveri, riservate le eccezioni derivanti dalla legge o dal presente statuto.

I soci devono rispettare lo statuto dell'associazione e hanno l'obbligo di osservare le norme e i regolamenti emanati dalla stessa.

Art. 13 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con:

- a) le dimissioni: le dimissioni sono ritenute valide se presentate per iscritto al Comitato della Federazione Ticinese di Apicoltura – Sezione Lugano, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con validità a partire dall'anno successivo;
- b) il decesso;
- c) l'esclusione: il socio che viola lo statuto o pregiudica altrimenti gli interessi dell'associazione e si comporta in maniera palesemente non etica nei confronti di altri soci o dell'attività apistica medesima, può essere escluso per decisione dell'Assemblea dei soci per maggioranza semplice;
- d) il mancato pagamento della tassa sociale annua alla Sezione.

Art. 14 Responsabilità

I soci non rispondono personalmente degli impegni dell'associazione; gli stessi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

C. ORGANIZZAZIONE

Art. 15 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato sezionale;
- c) la Commissione di revisione.

D. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 Composizione

L'Assemblea dei soci si compone di tutti i soci attivi presenti della Sezione. Essa nomina il presidente del giorno, che dirige i lavori assembleari e gli scrutatori. Il segretario sezionale redige il verbale.

Art. 17 Convocazione ordinaria dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Comitato sezionale per mezzo corriere postale o email almeno due settimane prima della data dell'Assemblea e, di regola, entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e, in caso di revisione dello statuto, il tenore delle modifiche proposte.

Art. 18 Convocazione straordinaria dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando il Comitato della Sezione lo giudica necessario oppure quando almeno un quinto dei soci attivi ne fanno richiesta per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro sei settimane dalla notifica di richiesta.

Art. 19 Diritto di voto e d'elezione nell'Assemblea

I soci attivi e i membri del Comitato hanno diritto di voto e d'elezione nell'Assemblea.

In caso di parità di voti decide il presidente dell'Assemblea.

Art. 20 Validità delle decisioni dell'Assemblea

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se la stessa è stata convocata regolarmente.

Art. 21 Proposte dei soci

I soci aventi diritto di voto possono inoltrare al Comitato della Sezione, sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, delle proposte scritte, affinché possano essere inserite nell'ordine del giorno.

Art. 22 Decisioni

L'Assemblea prende le sue decisioni per alzata di mano, qualora il presidente dell'Assemblea o un terzo dei soci attivi presenti non proponga un sistema diverso.

Per la decisione finale fa stato la maggioranza assoluta dei voti dei soci attivi presenti, ad eccezione delle decisioni concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento della società, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei soci attivi presenti. In caso di parità di voti decide il presidente dell'Assemblea.

Quando il presidente dell'Assemblea lo giudica opportuno o se un terzo dei soci attivi presenti lo richieda, le votazioni si eseguono a scrutinio segreto.

Art. 23 Competenze

Le competenze dell'Assemblea sono le seguenti:

- a) approvare il verbale dell'ultima Assemblea;
- b) approvare il rapporto di gestione e il rendiconto d'esercizio;
- c) scaricare il Comitato;
- d) modificare lo statuto;

- e) nominare i rappresentanti al Comitato Cantonale FTA
- f) nominare i membri del Comitato tra cui il presidente, il vice-presidente (ev. copresidenti) e il segretario-cassiere;
- g) nominare i delegati all'Assemblea dei Delegati FTA;
- h) proporre modifiche statutarie o altre questioni da sottoporre all'AD, le quali sono da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- i) nominare i membri della Commissione di revisione;
- j) decidere sull'ammontare del contributo sociale annuo;
- k) autorizzare il Comitato a contrarre spese straordinarie e a stare in lite;
- l) onorare i soci anziani apicoltori;
- m) decidere, in modo inappellabile, in merito all'esclusione definitiva di soci.

E. COMITATO

Art. 24 Composizione e compiti

Il Comitato è composto da almeno tre membri: il presidente dell'associazione, il vicepresidente (o due copresidenti) e un segretario-cassiere.

Al Comitato spetta il compito di garantire l'amministrazione ordinaria, adempiere le mansioni conferitegli dall'Assemblea, sbrigare gli affari di particolare urgenza.

La durata del mandato del presidente o dei copresidenti dell'associazione e degli altri membri del Comitato è di quattro anni. Essi sono sempre rieleggibili fino ad una durata massima del mandato di 12 anni.

Art. 25 Decisioni

Il Comitato prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità il presidente, e in sua vece il vicepresidente o uno dei due copresidenti hanno voto decisivo.

I membri non possono astenersi dal voto.

Art. 26 Sedute

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno su convocazione del presidente o dei copresidenti.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Il segretario, o in caso di impedimento, un membro del Comitato redige il verbale.

Art. 27 Attribuzioni

Le attribuzioni del Comitato sono le seguenti:

- a) dirigere e sorvegliare gli affari dell'associazione;
- b) convocare l'Assemblea con il suo ordine del giorno;
- c) allestire i rapporti annuali e i conti d'esercizio con i loro bilanci;
- d) tenere aggiornati i registri e l'elenco dei soci ed approvare l'adesione di soci attivi individuali – Sezione Lugano;
- e) eseguire le decisioni assembleari;
- f) promulgare ed elaborare i regolamenti e le ordinanze interne;
- g) decidere sull'uso e sul collocamento del patrimonio;
- h) stabilire le eventuali quote straordinarie;
- i) costituire delle commissioni speciali e nominare i loro membri;
- j) stabilire obiettivi e il sostegno finanziario per i vari progetti, monitorare gli stessi obiettivi e fungere da organo di controllo;
- k) stabilire le indennità per gli incaricati speciali e i membri delle commissioni;
- l) incassare i contributi sociali dei soci;
- m) approvare i regolamenti e le ordinanze interne;
- n) intervenire nei casi di eccessivo assembramento di alveari, dando opportuna segnalazione all'ispettore, alla Federazione e alle istanze superiori (veterinario cantonale, Comune e Patriziato).

Art. 28 Rappresentanza e firma

Il Comitato rappresenta l'Associazione in giudizio e nei suoi rapporti con terzi.

Sono autorizzati a firmare collettivamente a due, il presidente o uno dei due copresidenti, il vicepresidente dell'associazione e il cassiere.

F. LA COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 29 Composizione e compiti della Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di due membri e viene nominata dall'Assemblea.

Ogni membro rimane in carica due anni e può essere rieletto.

La Commissione di revisione esercita una sorveglianza generale sulla gestione dell'Associazione, esamina annualmente il rendiconto d'esercizio, presentando un rapporto scritto all'indirizzo dell'Assemblea ordinaria.

G. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Modifiche dello statuto

Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei soci attivi presenti all'Assemblea.

Art. 31 Scioglimento dell'associazione

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci attivi presenti all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è convocata appositamente e con un'unica trattanda denominata «scioglimento».

In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci attivi presenti all'Assemblea circa la devoluzione del patrimonio sociale.

In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere distribuito fra i soci.

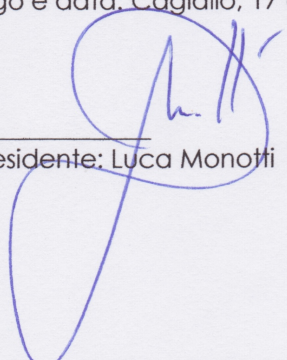
Un eventuale avanzo netto dalla liquidazione dopo l'estinzione dei debiti dell'associazione sarà da devolvere ad un'istituzione affine senza scopo di lucro.

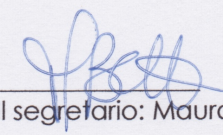
Art. 32 Norme suppletorie ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto dallo statuto fanno stato gli artt. 60 e segg. CCS.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria del 17 aprile 2024.

Luogo e data: Cagiallo, 17 aprile 2024


Il presidente: Luca Monotti


Il segretario: Maura Bettosini
